ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

CAMERA ARBITRALE DI MILANO

CORSO per Esperto nella Composizione Negoziata per la Soluzione della Crisi d'impresa

Ai sensi del Documento allegato
Decreto Dirigenziale Direttore Generale degli Affari Interni 28 settembre 2021
Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa,
previsto dal DL 118/2021, convertito nella L. 147 del 21 ottobre 2021

Il contenuto della relazione finale nel caso in cui la soluzione sia già stata individuata, rispetto al caso in cui non lo sia

MARCO RUBINO

24 gennaio 2021

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

CAMERA ARBITRALE DI MILANO

Relazione finale dell'esperto

Quando deve essere redatta?

Art. 5, co. 8, D.L. n. 118/21

«Al termine dell'incarico l'esperto redige una *relazione finale*»

Decreto dirigenziale Min. Giustizia 28/9/2021

Sez. III – PROTOCOLLO DI CONDUZIONE DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA

§ 14.1

L'incarico si conclude:

1) quando l'imprenditore non compare senza addurre giustificazioni
2) in qualunque momento l'esperto valuti non sussistere o essere venute meno concrete prospettive di risanamento
3) decorso il termine di 180 gg dall'accettazione della nomina (o del maggior termine prorogato)
4) quando è stata individuata una soluzione ai sensi dell'art. 11, D.L. 118/2021

Art. 5, co. 8, D.L. n. 118/21

La relazione finale deve essere:

1) comunicata all'imprenditore
2) inserita sulla piattaforma telematica
3) comunicata al giudice che ha emesso le misure protettive e cautelari *ex* artt. 6 e 7 D.L. 118/21 (se sono state richieste), per la loro cessazione.

Decreto dirigenziale 28/9/2021

Sez. III – PROTOCOLLO DI CONDUZIONE DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA

§ 14.2

La relazione finale inserita sulla piattaforma telematica per:

- essere visibile da:
  - imprenditore
  - suoi professionisti
  - organo di controllo e revisore legale

  (NON è previsto l'accesso alle altre parti)

- consentire l'archiviazione del procedimento

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

CAMERA ARBITRALE DI MILANO

Relazione finale dell'esperto

Contenuto

Decreto dirigenziale 28/9/2021

Sez. III – PROTOCOLLO DI CONDUZIONE DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA

§ 14.3

È «*opportuno*» che contenga «*quanto meno*»:

- descrizione attività svolta (con allegazione verbali e delle audio e videoregistrazioni se vi acconsentono le parti che li hanno sottoscritti)
- se sino state richieste misure protettive *ex* artt. 6 e 7 D.L. 118/21 e, in caso di concessione, il loro termine
- se l'imprenditore abbia dichiarato di avvalersi della sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione e delle cause di scioglimento *ex* art. 8 D.L. 118/21

Decreto dirigenziale 28/9/2021

Sez. III – PROTOCOLLO DI CONDUZIONE DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA

§ 14.3

È «*opportuno*» che contenga «*quanto meno*»:

- informazioni sulle misure cautelari o esecutive già disposte e su eventuali ricorsi per dichiarazione di fallimento
- le autorizzazioni richieste e concesse (richiesta finanziamenti prededucibili o di cessione d'azienda *ex* art. 10 D.L. 118/21)
- considerazioni sulla perseguibilità del risanamento e sulla idoneità della soluzione individuata (se è stata individuata una soluzione).

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

CAMERA ARBITRALE DI MILANO

Relazione finale dell'esperto

Quando sia individuata
una soluzione della crisi

Decreto dirigenziale 28/9/2021

Sez. III – PROTOCOLLO DI CONDUZIONE DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA

§ 14.1

L'incarico si conclude:

4) quando è stata individuata una soluzione ai sensi dell'**art. 11** D.L. 118/21

Art. 11 D.L. 118/21

Comma 1 (*quando è individuata una soluzione*)

Le parti possono concludere alternativamente:

a) contratto con uno o più creditori

b) convenzione di moratoria *ex* art. 182-*octies* L.F.

c) accordo sottoscritto da imprenditore, creditori ed esperto

Comma 2 (*all'esito delle trattative*)

L'imprenditore può domandare l'omologazione:

- accordo di ristrutturazione *ex* art. 182-*bis* L.F.
- Adr *ad efficacia estesa ex* art. 182-*septies* L.F.
- Adr *agevolati ex* art. 182-*novies* L.F.

Art. 11, co. 1, lett. a), D.L. 118/21
Contratto con uno o più creditori

Produce effetti *ex* art. 14 D.L. 118/21 (misure premiali):

- durante la composizione negoziata gli interessi su debiti tributari ridotti alla misura legale
- Sanzioni e interessi su debiti tributari pregressi ridotti del 50%
- Concessione piano rateazione (max 72 rate) su debiti tributari non ancora iscritti a ruolo
- Esclusione tassazione plusvalenze *ex* artt. 88 e 101 TUIR

a condizione che ….

Art. 11, co. 1, lett. a), D.L. 118/21

Contratto con uno o più creditori

a condizione che ….

l'esperto nella RELAZIONE FINALE lo ritenga:

- idoneo ad assicurare la continuità aziendale per <u>almeno due anni</u>

Decreto dirigenziale 28/9/2021

Sez. III – PROTOCOLLO DI CONDUZIONE DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA

§ 14.4

l'esperto nella RELAZIONE FINALE deve rendere:

- un PARERE MOTIVATO
- tenere opportunamente conto della sostenibilità del debito per lo stesso periodo

Art. 11, co. 1, lett. b), D.L. 118/21
Convenzione di moratoria ex art. 182-*octies* L.F.

Parti: imprenditore – suoi creditori

Oggetto:

- dilazione scadenze dei crediti
- rinuncia azioni esecutive e conservative
- NO rinuncia al credito

Efficacia: si estende anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria (banche, fornitori, ecc.) se vi aderiscono i creditori rappresentanti almeno il **75%** dei crediti della categoria

Art. 11, co. 1, lett. b), D.L. 118/21

Convenzione di moratoria ex art. 182-*octies* L.F.

LA CONVENZIONE ATTESTATA DA PROFESSIONISTA ESTERNO (art. 67, co. 3, lett. d, L.F.):

- veridicità dati aziendali
- idoneità a disciplinare effetti della crisi
- i non aderenti subiscano pregiudizio proporzionato e coerente

Decreto dirigenziale 28/9/2021

Sez. III – PROTOCOLLO DI CONDUZIONE DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA

§ 14.3.6

In generale, nella relazione finale l'esperto è opportuno che formuli le sue considerazioni «*sulla idoneità della soluzione individuata*» (i.e. non è sufficiente che l'esperto si limiti a dare atto della convenzione)

Art. 11, co. 1, lett. c), D.L. 118/21

Accordo sottoscritto da imprenditore, creditori ed esperto

Effetti: gli stessi del piano attestato di risanamento *ex* art. 67, co. 3, lett. d, L.f. :

- risanamento della esposizione debitoria
- riequilibrio della sua situazione finanziaria
- esenzione da revocatoria
- esenzione da bancarotta preferenziale

NON OCCORRE ATTESTAZIONE PROFESSIONISTA ESTERNO

- su veridicità dati aziendali
- su fattibilità piano

Art. 11, co. 1, D.L. 118/21

La RELAZIONE FINALE deve contenere:

- Contratto con uno o più creditori (lett. a)
  - Motivato parere su:
    - Idoneità ad assicurare la continuità aziendale per almeno 2 anni
    - sostenibilità del debito per lo stesso periodo
  - **L'esperto NON sottoscrive l'atto**

- Convenzione di moratoria *ex* art. 182-*octies* L.F. (lett. b)
  - Parere generale su «*sulla idoneità della soluzione individuata*» (§ 14.3.6 d.d.)
  - **L'esperto NON sottoscrive l'atto**
  - Necessaria attestazione di un professionista indipendente *ex* art. 67 L.F.

Art. 11, co. 1, D.L. 118/21

La RELAZIONE FINALE deve contenere:

- <u>Accordo sottoscritto da imprenditore, creditori ed esperto (lett. c)</u>
  - Valutazione della «*idoneità al superamento dello squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario*» (§ 14.6 d.d.)
  - **L'esperto È parte dell'atto**
  - <u>Non necessaria</u> attestazione di un professionista indipendente *ex* art. 67 L.F.

Art. 11, co. 2, D.L. 118/21

Richiesta di omologazione di:

- <u>Accordo di ristrutturazione ex art. 182-*bis* L.F.</u>
  - Concluso con i creditori rappresentati almeno il 60% dei crediti
  - Creditori estranei da pagare entro 120 gg da omologa/scadenza
- <u>Adr *agevolati* ex art. 182-*novies* L.F.</u>
  - Concluso con i creditori rappresentati almeno il 30% dei crediti
  - Creditori estranei da pagare SENZA moratoria

Art. 11, co. 2, D.L. 118/21

Richiesta di omologazione di:

- Adr ad *efficacia estesa* ex art. 182-*septies* L.F.
  - Preveda la continuità diretta o indiretta
  - Concluso con i creditori rappresentati il 75% dei crediti della categoria (60% *se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto*)
  - Esteso ai non aderenti se soddisfatti <u>in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria</u>

<u>SEMPRE NECESSARIA ATTESTAZIONE PROFESSIONISTA INDIPENDENTE</u>

Decreto dirigenziale 28/9/2021

Sez. III – PROTOCOLLO DI CONDUZIONE DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA

§ 14.6

§ 14.6.1 Accordo già perfezionato

Nella relazione l'esperto dà atto sia dell'accordo sia dell'attestazione

Nel caso di accordo ad efficacia estesa ex art. 182-septies L.F. la percentuale di adesione minima scende al 60%

§ 14.6.2 Accordo non ancora perfezionato

«è opportuno» che, con il consenso delle parti, si dia conto della «puntuazione (*term sheet*)» sulla quale è stato manifestato il consenso

(potrebbe essere utile ai fini della successiva richiesta di misure protettive *ex* art. 182-*bis*, co. 6, L.F.)

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

CAMERA ARBITRALE DI MILANO

Relazione finale dell'esperto

Quando NON sia individuata una soluzione della crisi

Decreto dirigenziale 28/9/2021

Sez. III – PROTOCOLLO DI CONDUZIONE DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA

§ 14.1

L'incarico si conclude:

(SENZA INDIVIDUAZIONE DI SOLUZIONE)

1) quando l'imprenditore non compare senza addurre giustificazioni
2) in qualunque momento l'esperto valuti non sussistere o essere venute meno concrete prospettive di risanamento
3) decorso il termine di 180 gg dall'accettazione della nomina (o del maggior termine prorogato)

Art. 11, co. 3, D.L. 118/21

L'imprenditore può:

- predisporre un piano attestato di risanamento *ex* art. 67, co. 3, lett. d), L.F.
- proporre domanda di *concordato semplificato ex* art. 18 D.L. 118/21
- «accedere ad una delle procedure disciplinate dal regio decreto n. 267 del 1942» ovvero:
  - presentare ricorso per concordato preventivo (anche con riserva *ex* art. 161, co.6, L.F.)
  - presentare richiesta di sospensione delle azioni cautelari o esecutive *ex* art. 182-*bis*, co.6, L.F.
  - presentare richiesta di fallimento in proprio

Decreto dirigenziale 28/9/2021

Sez. III – PROTOCOLLO DI CONDUZIONE DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA

RELAZIONE FINALE DELL'ESPERTO

<u>In generale</u>

§ 14.3.6 «considerazioni sulla perseguibilità del risanamento»

<u>In particolare, se non sia stato raggiunto un accordo</u>

§ 14.7 «può riportare …la propria opinione sulla praticabilità, tra gli esiti di cui all'art. 11, di una soluzione concordata della crisi»

§ 14.8 indicare la stima della liquidazione dell'intero patrimonio (ove lo ritenga utile per eventuale accesso al concordato semplificato *ex* art. 18 D.L. 118/21)

Art. 18 D.L. 118/21
concordato semplificato

Comma 1

Nella RELAZIONE FINALE l'esperto deve dichiarare:

- se le trattative si sono svolte con correttezza e buona fede
- che non hanno avuto esito positivo
- che le soluzioni individuate all'art. 11, co. 1 e 2, D.L. 118/21 non sono percorribili

Comma 2

Nel PARERE richiesto dal tribunale deve riferire specificamente su:

- presumibili risultati della liquidazione
- garanzie offerte

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

CAMERA ARBITRALE DI MILANO

Relazione finale dell'esperto

Destinatari

La relazione finale deve essere (Art. 5, co. 8, D.L. n. 118/21):

1) comunicata all'imprenditore
2) inserita sulla piattaforma telematica (visibile all'imprenditore, ai suoi professionisti, all'organo di controllo e al revisore legale – § 14.2 decr. dir.)
3) comunicata al giudice che ha emesso le misure protettive e cautelari (se sono state richieste), per la loro cessazione
4) acquisita dal tribunale in caso di concordato semplificato (art. 18, co. 3)
5) Comunicata ai creditori indicati nell'elenco (art. 5, co. 3, lett. c, D.L. 118/21), quando il tribunale abbia avviato la procedura di concordato semplificato

RELAZIONE FINALE DELL'ESPERTO

Destinatari:

- **imprenditore**
- suoi **professionisti**
- **organo di controllo**
- **revisore legale**
- il **giudice** che ha emesso le misure protettive (art. 6 e 7)
- il **tribunale** se è presentato ricorso per ***concordato semplificato***
- i **creditori** se è avviato il ***concordato semplificato***

RELAZIONE FINALE DELL'ESPERTO

Interesse dei destinatari

- **Imprenditore** (e suoi professionisti):
- prendere consapevolezza delle alternative concretamente praticabili (in particolare, SE l'impresa sia ancora risanabile)
- anche in considerazione della responsabilità derivante dall'art. 2086 c.c.

Art. 2086 c.c.

«L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale»

(norma già in vigore dal **16 marzo 2019**)

art. 2, co. 2, CCII

«L'imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.»

(norma che entrerà in vigore dal **16 maggio 2022**)

RELAZIONE FINALE DELL'ESPERTO

Interesse dei destinatari

- **Organo di controllo**:
- prendere consapevolezza delle alternative concretamente praticabili
- in considerazione del dovere di vigilanza sull'amministrazione della società (art. 2403 c.c.)

Riferimenti

Marco Rubino
dottore commercialista
mrubino@studioverna.it